

STATUTO**"ASSOCIAZIONE MONVISO ARTE CULTURA E TERRITORIO APS"****ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE MONVISO ARTE CULTURA E TERRITORIO APS",

siglabile, ove consentito, "MONVISO ARTE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Busca, Via Cavour n. 28 e con durata illimitata.

L'associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione al pubblico, l'acronimo "APS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" e il suo utilizzo sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Busca non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale in generale nel campo dell'arte in tutte le sue forme e della pittura in

particolare, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Lo svolgimento delle attività di interesse generale è finalizzato a:

* organizzare mostre, eventi, conferenze, convegni e manifestazioni culturali per la diffusione dell'arte e della cultura;

* sostenere la creazione e la promozione di opere artistiche e culturali, anche attraverso collaborazioni con artisti, studiosi e altre associazioni;

* implementare attività didattiche e laboratoriali finalizzate alla sensibilizzazione e alla formazione dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi;

* promuovere iniziative di ricerca e approfondimento su tematiche artistiche, culturali e ambientali legate al territorio;

* collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti culturali, artistici e di tutela ambientale nel territorio;

* favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e alla salvaguardia del patrimonio naturale, attraverso attività aperte e inclusive.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Decreto all'oggetto, in attuazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle attività diverse ovvero i concetti di strumentalità

e la secondarietà stabilendo che le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'APS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'APS.

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 19 maggio 2021 n. 107, viene stabilito che le stesse attività diverse (di cui all'articolo 6 del CTS) si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

* I ricavi da attività diverse non devono superare il 30% (trenta per cento) delle entrate complessive dell'APS;

* I ricavi da attività diverse non devono superare il 66% (sessantasei per cento) dei costi complessivi dell'APS.

A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'associazione potrà quindi scegliere alternativamente uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'APS anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui

all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, l'associazione ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, comma 3, del CTS, nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso appena menzionato l'associazione sarà tenuta, nell'esercizio successivo, a mantenere un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo obbligo o nel caso di omessa segnalazione del rispetto dei limiti, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'APS dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 35 c. 3 D.Lgs. 2017 n. 117, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione può deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In tal caso la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In assenza di deliberazione di ammissione, l'ammissione a socio è valida a decorrere dall'annotazione nel libro degli associati. Solo in caso di rigetto della domanda l'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, comunicare agli interessati la mancata ammissione motivandola.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione

della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, di immagine o morali di una certa gravità all'associazione, e

nei seguenti altri casi: morosità, Indegnità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini è considerato una forma di recesso.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 30 Codice del Terzo Settore);
- Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio come da art. 31 Codice del Terzo Settore).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento); ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati pari o superiore a 500 (cinquecento) (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via e mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di

constare e di proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio formato a norma dell'art. 13 D.Lgs. 2017 n. 117, che sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approva eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale.
- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.
- La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre

alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

La scadenza del mandato del Presidente e dell'Organo di amministrazione coincide con l'Assemblea di approvazione del Rendiconto dell'anno in questione, assemblea in cui verranno rielette le cariche del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti

previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo è nominato per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei conti è nominato per la durata di 3 (tre) anni ed è

rieleggibile.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale

di cui all'articolo 5, comma 1;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31

Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

Ove ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano non superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano non superiori a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti

per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 D.Lgs. 2017 n. 117, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato:

Livio ALLISIARDI

Mariano Guido DEFERRE

Battistino PELLEGRINO

Tommaso ALFIERI

Roberto SUFFIA

TALLONE Davide

ALLIO Valeria

Vilma ROSSO

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)

